



Direzione Generale Incentivi Energia

MISSIONE 2
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

INVESTIMENTO 2.2

**“Interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica”
(M2C2.2.2)**

**AVVISO PUBBLICO DEL 20 GIUGNO 2022 PER ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A VALERE SUL DECRETO
DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 7
APRILE 2022 N. 150**

DOMANDE FREQUENTI
DOCUMENTO AGGIORNATO AL 13 SETTEMBRE 2022

PREMESSA

Il presente documento riporta le risposte ai quesiti più frequenti presentati dagli operatori in relazione all'Avviso Pubblico del 20.06.2022 previsto dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 7 aprile 2022 n. 150.

INDICE

2. FINALITÀ DELL'AVVISO E AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2).....	4
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ CONTENUTI DEI PROGETTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (art. 5).....	5
11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO (art. 11).....	6
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (art. 13).....	6

2. FINALITÀ DELL'AVVISO E AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)

2.1 Si può procedere con i bandi di gara precedentemente pubblicati anche se non dovessero prevedere un riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali)?

RISPOSTA: Nel caso di misure già avviate, in mancanza di specifiche previsioni nei bandi di gara già pubblicati inerenti ai principi trasversali previsti dal PNRR, gli stessi principi, in particolare relativamente ai requisiti DNSH, dovranno essere inseriti di volta in volta nei successivi atti o provvedimenti

Per i futuri affidamenti e contratti finanziati da risorse del PNRR, è necessario che gli stessi si conformino in particolare al principio DNSH ed ai requisiti in ambito PNRR indicati dalle “Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” di cui al Decreto del 7/12/2021 pubblicato sulla G.U. 309 del 30/12/2021.

Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni fissate dall’art. 47 del D.L. n. 77/2021 la cui applicazione deve considerarsi “generalizzata e riferibile a tutti i contratti pubblici del PNRR e del PNC” (p. 2 Linee guida) con l’ulteriore distinzione tra disposizioni direttamente applicabili “senza necessità di inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara” (art. 47 commi 2,3,3 bis) e misure che invece richiedono alle stazioni appaltanti di tradurre i principi enucleati dalla norma di legge in clausole da inserire all’interno dei bandi di gara tenendo conto delle specificità dei settori, delle tipologie di contratto e del loro oggetto (art. 47 commi 4,5,7).

In base alle Linee Guida sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

- a. la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
- b. la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
- c. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).

Gli obblighi di consegna previsti all'articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato, di regola, nel bando di gara e nel contratto.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ CONTENUTI DEI PROGETTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (art. 5)

5.1 L'adempimento riferito al principio DNSH, per i progetti M2C2 Inv. 2.2, può essere ottemperato attraverso la sola compilazione della Scheda 5?

RISPOSTA: Per quanto attiene gli adempimenti riferiti al principio del DNSH l'avviso pubblico all'art. 5 comma 1 lettera e) fa riferimento unicamente alle disposizioni previste dall'allegato 2 all'avviso.

È in corso di pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze la versione aggiornata della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", che integra e modifica la precedente versione. La nuova Guida, sulla base delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni titolari degli interventi finanziati a valere sul PNRR, fornisce orientamenti recependo indicazioni già condivise con dette Amministrazioni.

In particolare, con specifico riferimento alle misure M2C2 Inv. 2.2 si evidenzia che è stata rimossa l'associazione degli interventi di cui alle misure suddette con la Scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica" ed è stata inserita la correlazione con la scheda 30 "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica", i cui contenuti sono del tutto coerenti con l'Allegato 2 dell'Avviso pubblico sopra citato.

Inoltre, per l'Investimento 2.2 "Interventi su resilienza climatica delle reti", alla luce della versione aggiornata della Guida, si anticipa che questo afferisce al Regime 2 (ovvero "mero rispetto dei requisiti dei principi DNSH") e non al Regime 1 (ovvero "contribuire sostanzialmente alla mitigazione di cambiamenti climatici"), come invece indicato nella precedente versione.

5.2 Qualora non fosse possibile emendare la documentazione tecnica di progettazione o la contrattualistica (dei progetti già avviati) per assolvere agli obblighi DNSH, è possibile identificare gli stessi obblighi come "non applicabili" alla fattispecie relativa alla domanda di agevolazione da presentare?

RISPOSTA: Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga già in fase di domanda di finanziamento a rispettare il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 2 dell'avviso.

A tale riguardo si specifica inoltre, così come previsto all'art. 11 dell'Avviso pubblico, che agli interventi finanziati dal PNRR devono applicarsi le disposizioni fissate dall'art. 47 del DL n. 77/2021 con l'ulteriore distinzione tra disposizioni direttamente applicabili "senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara" (art. 47 commi 2,3,3 bis) e misure che invece richiedono alle stazioni appaltanti di tradurre i principi enucleati dalla norma di legge in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara tenendo conto delle specificità dei settori, delle tipologie di contratto e del loro oggetto (art. 47 commi 4,5,7).

Nel caso di misure già avviate, in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara, relativamente ai requisiti DNSH, queste dovranno essere inserite, di volta in volta nei successivi atti e provvedimenti.

Per i futuri affidamenti e contratti finanziati da risorse del PNRR, è necessario che gli stessi si conformino in particolare al principio DNSH ed ai requisiti in ambito PNRR indicati dalle “Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” di cui al Decreto del 7/12/2021 pubblicato sulla G.U. 309 del 30/12/2021.

11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO (art. 11)

11.1 Quale documentazione deve essere prodotta per ritenere gli interventi completati entro la data del 30 giugno 2026?

RISPOSTA: Al fine di attestare il completamento fisico degli interventi alla data del 30 giugno 2026 il beneficiario, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 comma 5 dell’Avviso, dovrà fornire quale documentazione tecnica il verbale di fine lavori e/o la comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto e/o altra documentazione equipollente.

13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (art. 13)

13.1 Sono ammissibili tutti quei titoli di spesa che possano non avere un CUP o avere un CUP diverso da quello che verrà aperto ad hoc ed associato al PNRR?

RISPOSTA: In premessa occorre chiarire che il CUP rappresenta un requisito fondamentale per tutti i progetti di investimento pubblico, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, ma non costituisce, da solo, condizione per l’ammissibilità dei progetti a valere sul PNRR.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell’atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020.

Una volta richiesto ed assegnato al progetto, esso non varia e deve essere utilizzato fino alla chiusura del progetto stesso (non varia in caso di variazione del finanziamento progettuale) e riportato su tutti i documenti progettuali compresi i documenti giustificativi di spesa e pagamento o comunque devono essere posti in essere *atti interni di riconduzione univoca al CUP di progetto anche ai fini della tracciabilità della spesa sul PNRR.*

13.2 In caso di utilizzo di fatturazione elettronica, è possibile avvalersi della procedura di annullamento del titolo di spesa mediante apposizione in fattura del CUP?

RISPOSTA: Si conferma che, come previsto dal DPCM del 15 settembre 2021 sulle modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa ai progetti finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - art. 5 comma

3 lettera d) - per quanto attiene alle fatture elettroniche. ai fini dell'annullamento, le stesse devono necessariamente riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dell'intervento. Ai fini del pagamento delle fatture trova, quindi, applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.